



**Comune di MIRANDOLA**  
**Provincia di Modena**

**Di seguito si riporta la normativa, interpretazioni e sentenze sul riposo compensativo da parte dei membri dei Seggi Elettorali.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Elettorale.

**D.P.R. 30-3-1957 n. 361**

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Publicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

**119.** 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni <sup>(207)</sup>.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa <sup>(208) (209)</sup>.

-----  
(207) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(208) La L. 30 aprile 1981, n. 178 (Gazz. Uff. 6 maggio 1981, n. 122), ha così disposto:  
«Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Con disposizione di **INTERPRETAZIONE AUTENTICA**, l'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36), ha così disposto:

«Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

(209) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 21 marzo 1990, n. 53.

## **Cassazione Civile**

*Diritto alle ferie ed alla retribuzione*

**5.** A norma dell'art. 119 del T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352 (contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), che riconoscono tre giorni di ferie retribuite - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di leggi o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve la retribuzione per tutti e tre i giorni anzidetti, anche se

coincidono con i giorni del sabato e della domenica, a nulla rilevando che il sabato sia giorno non lavorativo e la domenica giorno festivo.

Sez. Lav., sent. n. 2618 del 22-04-1980, Poggio c. Soc. Ferodo Stabilimento Payen (rv 406362).

## **Cassazione Civile**

### *Rappresentanti di lista*

**17.** I rappresentanti di lista - ai quali l'art. 40 del D.P.R. n. 361 del 1957 (sull'elezione dei membri del Parlamento) attribuisce la qualifica di pubblici ufficiali - sono da considerare inclusi tra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali ai quali l'art. 119 dello stesso D.P.R. riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite.

Sez. Lav., sent. n. 4081 del 27-04-1987, Ballin c. Banca Popolare di Novara (rv 452866).

Parere: Caratteristiche ed effetti delle funzioni espletate presso il seggio elettorale e l'ufficio elettorale comunale: attività lavorativa, riposo compensativo, onorari.

Di Paolo Gros

Gli Enti locali - Paolo Gros e Marco Lombardi on web

Forum professionale per Responsabili dei servizi finanziari – tributi - personale per Revisori e Segretari degli enti locali

[www.paologros.net](http://www.paologros.net)

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art. 119 del T.U. n. 361/1957, modificato dalla Legge n. 53/1990, e dell'art. 1 della Legge 29 gennaio 1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro). Infine anche per i volontari del servizio civile nominati alla carica di presidente o segretario di seggio, scrutatore, nonché rappresentante di lista spettano tanti giorni di permesso pari alla durata delle operazioni elettorali, come previsto dal D.P.C.M. 04 febbraio 2009 che disciplina il rapporto tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale.

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma, art. 119, Legge n. 361/1957) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto inoltre a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

Nel merito a quanto precede, si osserva che:

- il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno (Cass. 19 settembre 2001 n. 11830), compreso il tempo utilizzato per portare le schede di votazione ai centri di raccolta, trattandosi di compito espletato dal Presidente con due scrutatori;
- il riposo compensativo della domenica, destinato al recupero della giornata destinata al riposo settimanale, va usufruito in un tempo il più possibile vicino alla conclusione delle operazioni elettorali, mentre il sabato, d'intesa con il datore di lavoro, potrà recuperarsi anche in tempi successivi; se le operazioni di scrutinio si protraggono in modo significativo oltre le ore 24, il giorno successivo è da considerarsi permesso retribuito, trattandosi di giorno feriale necessario per realizzare le funzioni elettorali.

Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti. Nel caso di retribuzione fissa mensile, non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera.

Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative, ma non prestate in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile. Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avrà optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, gli competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).

Infine si rappresenta che i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali per giustificare l'assenza dal lavoro devono presentare al proprio datore di lavoro la seguente documentazione:

- scrutatore - nomina del comune (ovvero in caso di urgente sostituzione del presidente del seggio), nonché dichiarazione del presidente del seggio attestante la presenza al seggio con precisazione delle date e degli orari iniziali e finali;
- segretario - nomina e dichiarazione del presidente del seggio attestante la presenza al seggio con l'indicazione delle date e degli orari iniziali e finali;
- rappresentanti liste candidati - attestazione del presidente del seggio circa l'esecuzione dell'incarico ricevuto dai rappresentanti con l'indicazione degli orari e dei giorni di partecipazione alle operazioni elettorali relative al seggio di appartenenza.
- la documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice Presidente del seggio.

I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali